



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 32 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 32/4 del 18.02.2017 Carabinieri Santa Croce Camerina

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 32/4 del 18.02.2017 ore 10:30, redatto presso gli uffici del Comando Stazione CC. di S. Croce Camerina dal Mar. Ca. Luciano VANINI e App. Sc. Angelo NICOLETTI a seguito di ispezione eseguita il 16 febbraio 2017 alle ore 19:00 presso il **"MARTINI BAR"** ubicato in Via Carducci n. 151, di cui risulta titolare della ditta individuale il Sig. **TURTULLI XHEVDET** nato a Pogradec, Albania, il 27.04.1994 e residente a Ragusa in via Giordano n.42 comunicato alla ASP di Ragusa con nota acquisita al protocollo generale E-0006096 del 21.02.2017;

Atteso che legale rappresentante del **"MARTINI BAR"** è il Sig. **TURTULLI XHEVDET** e che a carico dello stesso è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento (CE) n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 193/2007, tenuto conto dell'art. 13 e dell'art. 32 della Legge 24/11/1981 n. 689, **per avere omesso di applicare, all'interno dei locali dell'attività in questione, le previste procedure di autocontrollo HACCP. Infatti le relative schede di verifica afferenti i controlli che giornalmente il titolare o la persona all'uopo delegata deve effettuare circa l'individuazione dei punti critici (pulizie, temperature, controllo merci ecc.), risultavano essere aggiornate soltanto fino alla data del 24/10/2016;**

Considerato che la sopradetta violazione delle disposizioni generali del Regolamento CE 852/2004 delle procedure di autocontrollo (in particolare del capo II, tra gli obblighi degli operatori del settore alimentare, dal combinato disposto dell'art. 5 comma 4, e dall'art. 6) è sanzionata dall'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 193/2007, che così recita; **"La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000"**;

Preso atto che correttamente nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione edittale prevista, quale pagamento in misura ridotta, da effettuare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato il 19/02/2017 al Sig. **TURTULLI XHEVDET**, nella qualità di legale rappresentante del **"MARTINI BAR"**, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€ 2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. **TURTULLI XHEVDET**, nella qualità di legale rappresentante e acquisiti al prot. gen. n.° E- 0008705 del 16.03.2017;

Viste le controdeduzioni dell'Organo accertatore trasmesse tramite PEC in data 21.03.2017, ore 12:36 a firma del Comandante la Stazione, Luogotenente Luigi Valenti, che sostanzialmente contestano le eccezioni proposte dalla parte;

Vista la raccomandata A.R. prot. n.° 1188 del 16 maggio 2017 con la quale, in ottemperanza alla espressa richiesta della parte di essere sentita, si convocava la stessa per la data del 30.5.2017 ore 16:00;



Visto il Verbale di audizione negativo del 30 maggio 2017 chiuso alle ore 16:30 dopo aver constatato la assenza del sig. **TURTULLI XHEVDET** nonostante la ricezione della raccomandata il 18 maggio 2017, come risulta dall'avviso di ricevimento;

Ritenuta fondata la violazione contestata dai Carabinieri Santa Croce Camerina con il verbale n.° 32/4 del 18.02.2017 e, pertanto, riconosciuta la responsabilità del Sig. TURTULLI XHEVDET che, comunque, lo stesso non contesta nei fatti ma si limita ad eccepire per una presunta incompetenza dei Carabinieri all'accertamento della stessa, riferendosi ad una interpretazione restrittiva della competenza medesima, alla luce del D.Lgs. 6 dicembre 2007 n. 193 che disciplina i controlli in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti.

Questo decreto, che recepisce la cosiddetta direttiva Killer (2004/41) per i controlli in materia di sicurezza alimentare, con l'art. 3 abroga alcune disposizioni normative nazionali relative all'igiene e tutta una serie di normative verticali relativamente ai prodotti di origine animale, di fatto sostituite dai regolamenti del pacchetto igiene. In particolare si è avuto l'abrogazione dell'art. 2 della legge 283/62 e di conseguenza degli art. 25-29 del DPR 327/80, mentre gli altri articoli della citata legge e del DPR rimangono in vigore. Ciò ha comportato che i processi verbali elevati dalle autorità competenti (Ufficiali di Polizia Giudiziaria - Polizia Municipale, ecc) dovranno essere inviati come autorità competente ad emettere provvedimenti sanzionatori o di archiviazione alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 2 del D.lgs. 193/2007, auspicata dal ricorrente, è erronea e di comodo, in quanto detta norma indica le Autorità Competenti ai fini della applicazione del pacchetto igiene, non ai fini dell'accertamento della violazione, che spetta, come per il passato, alle autorità individuate dalla norma di carattere generale art. 13, comma 4, della Legge 689/1981: *"All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale"*.

Le Autorità Competenti individuate dall'art. 2 del D.Lgs. 193/2007 sono considerate competenti, altresì, alla ricezione del rapporto ex art. 17 della legge 689/81 e ad emettere l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, mentre l'accertamento delle violazioni spetta anche agli altri organi di polizia giudiziaria.

Per non abbassare le difese del consumatore ed accertare il rispetto delle norme che hanno come obiettivo primario la sicurezza igienico - alimentare, è necessario il contributo di tutte le forze di polizia impegnate sul territorio. In tal modo si conferma la necessità di richiamare e confermare le specifiche competenze (art. 13, comma 4, L. 689/81).

Si potrebbe obiettare, e da alcuni si obietta, che in materia igienico sanitaria è necessaria una specifica competenza: è opportuno, quindi, che in casi in cui si evidenzia uno status igienico sanitario il cui accertamento richiede una specifica competenza che gli agenti accertatori si affidino, inviando apposita comunicazione, alla ASP competente per territorio, affinché quest'ultima possa attivarsi per i relativi controlli e le contestazioni di competenza congiuntamente. Ovviamente resta sempre fermo l'obbligo della informativa di reato in presenza di violazione penale accertata da qualsivoglia organismo competente.

Nel caso di specie la violazione accertata, sia pur riguardante il pacchetto igiene non comporta un accertamento che richiede specifiche competenze in materia sanitaria trattandosi di un adempimento amministrativo finalizzato a consentire i controlli igienico sanitari e precisamente avere omesso di applicare, all'interno dei locali dell'attività in questione, le previste procedure di autocontrollo HACCP. Infatti le relative schede di verifica afferenti i controlli che giornalmente il titolare o la persona all'uopo delegata deve effettuare circa l'individuazione dei punti critici (pulizie, temperature, controllo merci ecc.), risultavano essere aggiornate soltanto fino alla data del 24/10/2016.

Per tale accertamento non è certamente richiesto una particolare e specifica competenza in materia sanitaria.

Va pertanto riconosciuta la violazione amministrativa accertata dai CC di S. Croce Camerina e va sanzionata confermando la sanzione applicata perché ritenuta congrua.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).



VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **TURTULLI XHEVDET**, nato a Pogradec, Albania, il 27.04.1994 e residente a Ragusa in via Giordano n.42 nella qualità di Legale rappresentante della **"MARTINI BAR"** di Via Carducci n. 151, il pagamento della somma totale di **€. 2.100,00** (euro duemilacentosessantasei/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**) nel caso specifico aumentato del 5% trattandosi di prima violazione;

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 2.100,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 2.166,00 (duemilacentosessantasei/00)

da versare:

- quanto ad **€. 2.100,00** tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"** verbale di contestazione n.° 32/4 del 18.02.2017 Carabinieri Stazione di S.Croce Camerina nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

- quanto ad **€. 66,00** da pagare tramite *c/c postale n.° 11685971* intestato all'ASP di Ragusa indicando le **seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 32/4 del 18.02.2017 Carabinieri Stazione di S.Croce Camerina;**

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **TURTULLI XHEVDET**, nato a Pogradec, Albania, il 27.04.1994 e residente a Ragusa in via Giordano n.42;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Carabinieri Stazione di S.Croce Camerina).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare motivata istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 06.06.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Apicò

